

Documento di Ricerca n. 259

L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEL REVISORE DI SITUAZIONI DI CRISI E INSOLVENZA AI SENSI DELL'ART. 25-OCTIES CCII MODIFICATO DAL D.LGS. N. 136/2024 ("CORRETTIVO TER")

Il presente Documento di Ricerca ha lo scopo di fornire alle Associate indicazioni utili con riguardo all'obbligo di segnalazione di situazioni di crisi e insolvenza esteso anche al revisore legale all'esito delle modifiche che il D.Lgs. 136/ 2024 ha apportato all'art. 25-*octies* del Codice della Crisi e dell'Insolvenza ("CCII"), entrate in vigore a partire dal 28 settembre 2024.

Il Documento si sofferma sulle peculiari declinazioni che detto obbligo assume con riguardo al revisore legale, considerato in particolare il fatto che è la stessa norma a prevedere che la segnalazione del revisore legale debba essere effettuata nell'esercizio delle funzioni che gli sono proprie alla luce del *framework* normativo di riferimento allo stesso applicabile.

Dicembre 2024

L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEL REVISORE DI SITUAZIONI DI CRISI E INSOLVENZA AI SENSI DELL'ART. 25-OCTIES CCII MODIFICATO DAL D.LGS. N. 136/2024 ("CORRETTIVO TER")

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Documento di Ricerca ha lo scopo di fornire alle Associate indicazioni utili con riguardo all'obbligo di segnalazione di situazioni di crisi e insolvenza esteso anche al revisore legale all'esito delle modifiche che il D.Lgs. 136/2024 ha apportato all'art. 25-*octies* del Codice della Crisi e dell'Insolvenza ("**CCII**"), entrate in vigore a partire dal 28 settembre 2024.

Il Documento si sofferma sulle peculiari declinazioni che detto obbligo assume con riguardo al revisore legale, considerato in particolare il fatto che è la stessa norma a prevedere che la segnalazione del revisore legale debba essere effettuata nell'esercizio delle funzioni che gli sono proprie alla luce del *framework* normativo di riferimento allo stesso applicabile.

2. IL NUOVO ART. 25-OCTIES CCII INTRODOTTO DAL CORRETTIVO-TER

2.1 L'estensione in capo al revisore degli obblighi di cui all'art. 25-*octies* CCII

Il 28 settembre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 136/2024, vale a dire il c.d. Correttivo-*ter* ("**Correttivo-ter**") al CCII. L'art. 7 del Correttivo-*ter* ha apportato rilevanti modifiche all'art. 25-*octies* CCII, con il dichiarato obiettivo di rafforzare i presidi volti a consentire l'emersione della crisi di impresa; su tale obiettivo, come noto, è del resto imperniata significativa parte della riforma che ha portato all'introduzione del CCII.

La modifica di maggior rilievo dell'art. 25-*octies* CCII è senz'altro rappresentata dall'estensione degli obblighi di segnalazione ivi previsti anche in capo al revisore legale.

In particolare, il nuovo testo dell'art. 25-*octies* CCII, al primo comma, recita: "*[l]organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.*"

Come è noto, la questione del coinvolgimento o meno del revisore legale nelle segnalazioni previste dal CCII ai fini dell'emersione tempestiva dello stato di crisi e di insolvenza ha trovato diverse forme di considerazione da parte del legislatore nel corso del lungo *iter* che ha portato all'attuale fisionomia del CCII.

Pare al riguardo utile ricordare che il legislatore, nell'originaria architettura del CCII, aveva inteso presidiare tramite le c.d. Procedure di Allerta e di Composizione Assistita della Crisi l'obiettivo della tempestiva emersione dello stato di crisi. In quel contesto, si era in particolare ritenuto di attribuire sia all'organo di controllo sia al revisore legale, ciascuno "*nell'esercizio delle rispettive funzioni*", l'obbligo di:

- (a) verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato e se sussiste il suo equilibrio economico – finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione;
- (b) segnalare immediatamente all'organo amministrativo della società l'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta dell'organo amministrativo, ovvero di mancata adozione delle misure ritenute necessarie, informare senza indugio l'organismo chiamato ad assistere il debitore nella procedura assistita della crisi (c.d. OCRI).

Poco prima dell'effettiva entrata in vigore del CCII (il 15 luglio 2022), con il D.Lgs. n. 83/2022 (c.d. Correttivo-*bis* o anche Pagni-*bis*), il legislatore ha tuttavia introdotto nel CCII, in luogo delle Procedure di Allerta e di Composizione Assistita della Crisi, la Procedura di Composizione Negoziata della Crisi di Impresa.

Come noto, nell'architettura della Composizione Negoziata della Crisi di Impresa il legislatore ha ritenuto di attribuire al solo organo di controllo societario il dovere di attivarsi per la segnalazione all'organo amministrativo di situazioni di crisi (più precisamente, per la segnalazione della sussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura di Composizione Negoziata per la Crisi di Impresa), confermando al contempo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 cod. civ. in capo al medesimo organo.

Da più parti si era in effetti rilevato come una simile impostazione fosse più aderente alla differenza di ruoli e compiti che sussiste tra organo di controllo societario, da un lato, e revisore legale, dall'altro lato, nonché alla differente natura delle attività che tali soggetti sono chiamati a svolgere sulla scorta dei rispettivi *framework* normativi di riferimento.

Il Correttivo-*ter* ritorna quindi, almeno parzialmente, all'impostazione che aveva caratterizzato le Procedure di Allerta e di Composizione Assistita della Crisi, estendendo anche al revisore legale l'obbligo di segnalazione delle situazioni di crisi o di insolvenza e ribadendo in ogni caso il collocamento di tale obbligo, giova subito osservare, nel contesto e all'interno dell'esercizio delle funzioni che gli sono proprie. Diversamente dalle Procedure di Allerta e di Composizione della Crisi, viene però confermata nell'attuale formulazione dell'art. 25-*octies* CCII la competenza dell'organo di controllo societario in punto di vigilanza, in particolare, "*sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*" ex art. 2403 cod. civ..

2.2 Il perimetro dell'oggetto della nuova segnalazione

Le modifiche all'art. 25-octies CCII hanno interessato anche l'oggetto della segnalazione. Come già indicato, si è in particolare precisato che oggetto della segnalazione all'organo amministrativo è la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) CCII per l'applicazione della Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi di Impresa, ovvero sia lo stato di crisi o di insolvenza.

Si legge in effetti nella Relazione di accompagnamento al Correttivo-ter, alla pagina 25, che *“oggetto della segnalazione è la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non l'esistenza di meri segnali di difficoltà (o pre-crisi)”*.

Nella medesima Relazione si specifica altresì che la *ratio* della modifica è quella *“di evitare segnalazioni non utili, effettuate dall'organo di controllo per esclusivi fini di autotutela”*.

Per completezza, vale quindi la pena rammentare che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) CCII, la *“crisi”* è *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*, mentre l'*“insolvenza”* è *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

2.3 La nuova segnalazione e la sua tempestività

Il secondo comma dell'art. 25-octies CCII prevede che: *“[l]a tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”*.

Più specificamente, il nuovo dettato normativo dispone che la *“segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione”*.

Il legislatore, dunque, ha espressamente contemplato che le segnalazioni debbano considerarsi tempestive quando intervengono nel termine di 60 giorni dal momento in cui l'organo di controllo, o il revisore legale, è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi (o di insolvenza).

Tale precisazione - si legge nella Relazione di accompagnamento al Correttivo-ter¹ - è finalizzata a fornire indicazioni di maggior dettaglio ai soggetti segnalanti e quindi ad evitare segnalazioni tardive o frettolose.

¹ Così la Relazione di accompagnamento al Correttivo-ter, alle pagg. 25-26: *“[è] inoltre aggiunto un secondo periodo che, al fine di fornire puntuali indicazioni ai soggetti segnalanti e quindi di evitare segnalazioni frettolose (oppure tardive) chiarisce che la segnalazione si considera tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l'organo di controllo è venuto a conoscenza dello stato di crisi”*.

3. LE SPECIFICHE FUNZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE OGGETTO DI RICHIAMO NELL'ART. 25-OCTIES CCII

3.1 Le specifiche funzioni dell'organo di controllo

Come sopra anticipato, la norma prevede che le segnalazioni da parte dell'organo di controllo e del revisore legale vengano effettuate da tali soggetti *"nell'esercizio delle rispettive funzioni"*. In proposito, pare dunque utile riepilogare, seppur in sintesi, quali siano le funzioni attribuite dalla normativa di riferimento all'organo di controllo interno, da un lato, e al revisore legale, dall'altro lato.

Il Collegio Sindacale, organo di controllo interno, svolge, come noto, un'attività di vigilanza continuativa sull'operato degli amministratori, a partire dal controllo, *ex art. 2403 cod. civ.* (richiamato anche al comma 1 dell'art. 25-octies CCII), sulla corretta istituzione di *"un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative"*, ai sensi di quanto previsto all'art. 3 CCII.

Il controllo dei Sindaci si estende al rispetto dei principi di corretta amministrazione e all'osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori. L'ampiezza dei compiti di vigilanza attribuiti dalla legge al Collegio Sindacale è poi alimentata da specifici poteri ispettivi e di attivazione.

Invero, ai Sindaci è attribuito il potere/dovere di intervenire sulle operazioni potenzialmente dannose per la società, di convocare l'assemblea (anche ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.), di impugnare le delibere che possano recare pregiudizio alla società, di formulare denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. e di avviare l'azione di responsabilità. La segnalazione di cui all'art. 25-octies CCII, per quanto ora sia richiesta anche al revisore e non più solo al Collegio Sindacale, per sua natura, dunque, risulta intimamente correlata alle attività di controllo demandate al Collegio Sindacale e ai poteri ad esso attribuiti dalla legge. Basti evidenziare che, una volta intervenuta la segnalazione, l'organo di controllo (e giammai il revisore legale) potrà assumere ogni iniziativa utile a rimediare l'eventuale inerzia dell'organo amministrativo, potendo ad esempio convocare l'assemblea per la ricapitalizzazione della società ai sensi dell'art. 2447 cod. civ. o la sua liquidazione.

3.2 Le funzioni attribuite al revisore legale, con particolare riguardo alla valutazione della sussistenza della continuità aziendale sulla scorta dei Principi di Revisione

Come noto, la revisione legale è l'attività svolta da un soggetto indipendente, a tal fine incaricato, sul bilancio d'esercizio e/o consolidato di una società, che si sostanzia in una serie di verifiche e procedure volte all'espressione di un giudizio sul bilancio nel suo complesso. Il giudizio di revisione viene riflesso all'interno della relazione di revisione, destinata a trasferire all'esterno le conclusioni a cui il revisore legale è pervenuto all'esito delle proprie procedure di verifica sul bilancio (cfr. art. 14, comma 2, lett. c), D.Lgs. 39/2010).

L'attività di revisione legale è svolta seguendo precisi e specifici *standard* di riferimento. Sulla scorta delle indicazioni provenienti dal contesto normativo europeo, il legislatore nazionale, con il D.Lgs. 39/2010, ha sancito l'importanza e la rilevanza normativa dei principi di revisione nell'ambito dell'*audit* del bilancio. I principi di revisione, in virtù del loro espresso richiamo in una norma di rango primario (cfr. art. 11, D.Lgs. 39/2010) e della loro emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, divengono dunque parte del *framework* normativo al cui rispetto è tenuto il soggetto incaricato del controllo legale dei conti².

Tali principi richiedono al revisore legale di acquisire, a supporto del proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Per ottenere una ragionevole sicurezza, il revisore legale deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso e per consentire in tal modo di trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio sul bilancio predisposto dagli amministratori, ivi inclusa la conclusione circa l'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale e sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Dunque, il revisore legale è tenuto: i) ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati ad apprezzare la valutazione della Direzione in merito all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una ragionevole conclusione a tale riguardo; e ii) a concludere se, sulla base degli elementi probativi acquisiti, esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di incertezze significative, il revisore legale deve comunicarle alla Direzione e agli eventuali soggetti responsabili della *governance*, e tenerne conto ai fini dell'espressione del proprio giudizio³.

In particolare, i principi di revisione applicabili già richiedono al revisore legale di svolgere specifiche attività con riguardo al requisito del *going concern* (continuità aziendale), di cui al Principio ISA Italia 570 – Continuità aziendale, posto che, come già chiarito, il bilancio viene redatto dagli amministratori della società sul presupposto della continuazione dell'attività (cfr. art. 2323-*bis*, comma 1, n. 1, cod. civ. e Principio Contabile OIC 11 per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali; IAS 1.25-26 per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi IFRS) a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

² Il revisore legale svolge le funzioni descritte nei Principi di revisione ISA Italia, ed in particolare dal principio n. 200 "*Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)*" che tratta delle responsabilità generali del revisore indipendente nello svolgimento della revisione contabile del bilancio in conformità ai principi di revisione elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/10.

³ La presenza di incertezze significative in ordine alla sussistenza della continuità aziendale influenzerà il tipo di giudizio espresso dal revisore sul bilancio (cfr. Principi ISA Italia 570, 700 e 705).

Il Principio ISA Italia 570 fornisce un elenco dettagliato, anche se non esaustivo, degli indicatori di fatti e circostanze di cui il revisore legale può venire a conoscenza nell'ambito del proprio incarico e che possono implicare l'esistenza di incertezze significative sulla continuità aziendale.

Il revisore legale acquisisce, nel corso dell'attività di revisione, elementi probativi sufficienti ed appropriati ai fini della valutazione sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale (cfr. Principio ISA Italia 570, par. 9).

In ogni caso, il revisore legale è chiamato ad apprezzare le valutazioni fatte dagli amministratori basandosi esclusivamente su fatti e circostanze di cui è venuto a conoscenza sino alla data della relazione di revisione, e se tali valutazioni siano coerenti con tali fatti e circostanze. Non è compito del revisore legale, sulla base del *framework* normativo di riferimento, porre rimedio alla mancanza di un'analisi completa ed accurata da parte della Direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento: il revisore legale deve peraltro richiedere alla Direzione se ha tenuto in considerazione qualsiasi evento o circostanza futuri che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, almeno per il periodo futuro indicato dal quadro di riferimento contabile adottato, ai fini della propria valutazione.

Tra le attività svolte a tal fine dal revisore legale è dunque rilevante il confronto con la Direzione della società sulla valutazione dalla stessa effettuata relativamente alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento (cfr. Principio ISA Italia 260).

È in tal modo e in tali casi, dunque, che il revisore legale comunica all'esterno, per l'appunto nel giudizio professionale sul bilancio, le proprie valutazioni in ordine al presupposto della continuità aziendale.

In concreto, il soggetto incaricato della revisione legale svolge le proprie procedure di revisione in un momento necessariamente successivo al compimento degli atti gestori da parte degli amministratori e, in ogni caso, al fine precipuo dell'espressione del proprio giudizio sul bilancio nel suo complesso. In particolare, all'esito del processo di revisione, quando sussistano dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, la relazione del revisore legale dovrà contenere, a seconda dei casi, (i) richiami di informativa relativi a incertezze significative sulla continuità aziendale, (ii) una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, (iii) un giudizio con rilievi in quanto sussiste un'incertezza significativa relativa alla continuità aziendale non adeguatamente descritta nelle note al bilancio, oppure (iv) un giudizio negativo.

4. L'INQUADRAMENTO DELLA NUOVA SEGNALAZIONE RICHIESTA AL REVISORE LEGALE ALL'INTERNO DELL'ATTIVITÀ E DEI COMPITI DA QUESTO SVOLTI

Come più volte anticipato, l'intervento legislativo in esame se da un lato ha attribuito l'onere della segnalazione anche al revisore legale, dall'altro ha tracciato una fondamentale linea di demarcazione tra l'organo di controllo (già in precedenza obbligato) e il soggetto incaricato della revisione legale. Rispetto alla segnalazione tali soggetti, come sopra ricordato, sono infatti espressamente chiamati ad agire *"nell'esercizio delle rispettive funzioni"*. Funzioni che, nel caso del revisore legale, come sopra evidenziato, sono svolte seguendo i precisi e specifici *standard* di riferimento costituiti dai principi di revisione.

In particolare, in base al Principio ISA Italia 570 è posta *"attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento"* (cfr. Principio ISA Italia 570, par. 11).

Nonostante la nozione di *"continuità aziendale"* contenuta nel Principio ISA 570 non sia perfettamente coincidente con quella di *"crisi"* di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), CCII, gli elementi conosciuti nel corso dello svolgimento delle attività di revisione finalizzate a trarre una conclusione in merito all'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale e circa l'eventuale sussistenza di un'incertezza significativa possono utilmente concorrere a fondare le determinazioni in ordine alla ricorrenza o meno dei presupposti della segnalazione.

Proprio alla luce del riferimento normativo alle *"funzioni"* svolte, rimangono inevitabilmente intrinseche differenze in merito alla declinazione temporale degli adempimenti del revisore legale nell'ambito della valutazione sulla continuità aziendale, da un lato, e nel diverso contesto della segnalazione che dovesse essere effettuata in corso d'esercizio, dall'altro lato.

Nell'ambito della valutazione circa l'adeguatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale ai fini della redazione del bilancio, infatti, il revisore legale trae le proprie conclusioni sulla continuità aziendale soltanto al termine dell'intero processo di revisione, nel contesto dell'emissione della propria relazione e, come richiesto dai principi di riferimento, sulla base delle ampie e articolate attività e procedure poste in essere fino alla chiusura del proprio lavoro.

Come noto, la relazione contenente il giudizio finale del revisore è oggetto poi di comunicazione all'organo di amministrazione ai fini del suo deposito in vista dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Quando, invece, si tratta di valutare se procedere con la segnalazione di cui all'art. 25-*octies* CCII nel corso dell'esercizio, il revisore legale dovrà tenere conto degli elementi concretamente rinvenibili in quel momento e della natura delle funzioni che gli sono attribuite in quello specifico contesto (e, quindi, in definitiva, procederà sulla base di informazioni necessariamente più limitate rispetto a quelle che avrebbe a disposizione all'atto dell'emissione della relazione sul bilancio).

Venendo ora al primo caso in cui il revisore è chiamato a valutare se procedere con la segnalazione *ex art. 25-octies* CCII, ovvero sia quello che temporalmente si colloca al termine dell'intero processo di revisione (vale a dire nel contesto dell'emissione della propria relazione), la tabella qui di seguito riportata riepiloga i possibili scenari connessi alle diverse tipologie di conclusioni espresse ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 (sulla base delle indicazioni contenute nel Principio ISA Italia 570) e li pone in relazione al nuovo obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 25-*octies* CCII.

TIPOLOGIA DI GIUDIZIO	SEGNALAZIONE
Richiamo d'informativa per significative incertezze (esempio 1(I) ISA Italia 570) >>> giudizio senza rilievi	NO
Impossibilità di esprimere un giudizio a causa dell'esistenza di molteplici incertezze significative (esempio 2(I) ISA Italia 570) >>> (c.d. " no opinion ")	SI
L'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato ma esiste una incertezza significativa non adeguatamente descritta: 1) esempio 3(I) ; ISA Italia 570 carenza significativa ma non pervasiva 2) esempio 4(I) ; ISA Italia 570 carenza significativa e pervasiva >>> giudizio con rilievi o giudizio negativo	NO
Giudizio negativo quando il revisore ha concluso che l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è inappropriato (esempio 5(I) ISA Italia 570) >>> giudizio negativo	SI
Impossibilità di esprimere un giudizio a causa del rifiuto degli amministratori di effettuare o estendere la propria valutazione in merito alla capacità dell'impresa di operare come un'entità in funzionamento (esempio 6(I) ISA Italia 570) e/o in presenza di altre limitazioni alle procedure di revisione >>> impossibilità di esprimere un giudizio (c.d. " no opinion ")	SI

Con riferimento, invece, all'eventualità che l'esigenza della segnalazione intervenga in corso di esercizio, è anzitutto opportuno rilevare che valutazioni sulla "continuità aziendale"/"crisi" (e "insolvenza") analoghe a quelle espresse in occasione dell'emissione del giudizio sul bilancio non risultano desumibili né dallo scopo, né dalle procedure di revisione previsti dal Principio SA Italia 250B, che disciplina le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale affidate al revisore. Tale principio, che individua lo svolgimento di alcune specifiche attività da parte del revisore legale nel corso dell'esercizio, al par. 14 ("*Contenuto delle verifiche periodiche*") non prevede infatti lo svolgimento di procedure di analisi in merito alla

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società revisionata o alle prospettive future della stessa⁴.

Cionondimeno, proprio lo svolgimento delle verifiche periodiche effettuate presso l'impresa revisionata può rappresentare occasione appropriata per intercettare con ragionevole tempestività elementi informativi che, seppur più limitati, possono risultare potenzialmente rivelatori della ricorrenza dei presupposti per una segnalazione.

Il riferimento va qui, in particolare, anche in un'ottica necessariamente pragmatica, ai *“segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano”* (art. 3, comma 4, CCII) la possibilità di *“prevedere tempestivamente l'emersione della crisi di impresa”* (art. 3, comma 3, CCII):

“a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1”⁵.

Pur in assenza di procedure periodiche ai sensi del Principio SA Italia 250B che comportino in capo al revisore legale la necessità di sviluppare valutazioni sulla ricorrenza dei presupposti della segnalazione, può dunque ritenersi coerente con gli obiettivi dell'art. 25-octies CCII declinare l'obbligo di segnalazione nei seguenti

⁴ Conferma in tal senso può provenire anche dal “Documento applicativo del Principio SA Italia 250B” che non esplicita obblighi particolari in materia.

⁵ Le esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies, primo comma, CCII sono le situazioni che comportano l'attivazione delle segnalazioni di cui all'art. 25-novies CCII da parte dei creditori pubblici qualificati e che potrebbero costituire elementi rilevatori di uno stato di crisi o di insolvenza.

Tali esposizioni sono:

- il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

- l'esistenza di un debito per premi assicurativi INAIL scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;

- l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente o, in ogni caso, se il debito è superiore all'importo di euro 20.000;

- l'esistenza di crediti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

termini: qualora durante le ulteriori procedure (cfr. successivo par. 5) poste in essere contestualmente alle verifiche periodiche programmate ai sensi del Principio SA Italia 250B si riscontrassero i segnali di cui all'art. 3, comma 4, CCII, il revisore legale procederà con tale segnalazione, a meno che non emergano elementi probativi che escludano la sussistenza dei presupposti per la segnalazione di cui all'art. 25-*octies* CCII⁶.

Al riguardo, pare peraltro fin d'ora opportuno precisare che, in linea di principio, tra gli elementi probativi idonei ad escludere la necessità della segnalazione devono ritenersi ricompresi unicamente quelli di concreta attualità e messi tempestivamente a disposizione del revisore. Viceversa, non si ritiene vadano considerate le iniziative che gli amministratori abbiano in corso o intendano intraprendere per far fronte a situazioni di crisi o insolvenza al momento in cui sia riscontrata la sussistenza di uno o più segnali di cui all'art. 3 comma 4 CCII (ad esempio, la prospettata cessione di beni e attività e/o incassi, piani di rateizzazione o altri accordi coi creditori attesi ma non ancora realizzati, ecc.). Gli amministratori saranno infatti chiamati a riferire in ordine a tali iniziative nella risposta che dovrà essere inviata nel termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione *ex art. 25-*octies* CCII* (sul punto, si veda anche il successivo paragrafo 8).

Oltre che nei due casi appena considerati (in occasione della chiusura del lavoro di revisione o in occasione dello svolgimento delle verifiche periodiche), pare opportuno rilevare, a fini di completezza, che esigenze di segnalazione da parte del revisore potrebbero sorgere anche a seguito delle interlocuzioni intervenute ai sensi dell'art. 2409-*septies* cod. civ. (e per le società quotate, dell'art. 150, comma 3 TUIF) con l'organo di controllo, come ricordato nel successivo paragrafo 9.

Non è poi da escludersi che nel corso delle procedure di revisione poste in essere nell'ambito dell'attività di revisione legale emergano elementi tali da determinare la segnalazione da parte del revisore legale ai sensi dell'art. 25-*octies* CCII.

Successivamente alla segnalazione il revisore, considerate le sue specifiche funzioni, non ha ulteriori obblighi, anche in caso di omessa o insufficiente risposta dell'organo amministrativo.

Rimane nell'ambito dei compiti dell'organo di controllo, informato direttamente dall'organo amministrativo e/o dal revisore nell'ambito del sopramenzionato scambio *ex art. 2409-*septies* cod. civ.*, la valutazione di eventuali successive attivazioni. Come precedentemente indicato, tali circostanze saranno comunque considerate dal revisore per i possibili effetti sul bilancio oggetto di revisione ai fini dell'emissione della relativa relazione.

⁶ La valutazione di elementi probativi che escludano la necessità della segnalazione si rende opportuna anche in considerazione del fatto che i segnali di cui all'art. 3, comma 4, CCII sono considerati dal Legislatore quali segnali di pre-crisi e non necessariamente di crisi conclamata. Si legge infatti nella Relazione di accompagnamento al Correttivo-*ter*, pag. 5, che i segnali di cui all'art. 3, comma 4 CCII *“servono ad agevolare, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, la «previsione» di cui al comma 3) e perciò non sono segnali di allarme per una situazione già compromessa, ma elementi che forniscono indicazioni in chiave prospettica e preventiva”*. Pertanto, la presenza di tali segnali potrebbe non essere di per sé sufficiente ai fini dell'insorgere dell'obbligo di segnalazione previsto dall'art. 25-*octies* CCII.

5. ESEMPLIFICAZIONI DI POSSIBILI PROCEDURE POSTE IN ESSERE, AI FINI DELLA POSSIBILE SEGNALAZIONE DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES CCII, IN CONCOMITANZA CON LE VERIFICHE PERIODICHE

Sulla scorta di quanto sopra esposto – e fermi restando in ogni caso le previsioni e gli obblighi contenuti nel Principio ISA Italia 570 – pare utile individuare a seguire alcune esemplificazioni delle ulteriori attività che il revisore legale potrà porre in essere in funzione della tempestiva attivazione della segnalazione ex art. 25-octies CCII, con particolare riferimento alle procedure ed alle attività effettuate contestualmente alle verifiche periodiche secondo quanto programmato dal revisore legale ai sensi del Principio SA Italia 250B. Come già indicato, pare infatti questo il momento che consente in concreto al revisore – anche in un'ottica necessariamente pragmatica – di dare attuazione alle nuove previsioni normative in materia di segnalazione ex art. 25-octies CCII introdotte dal Correttivo-ter in un frangente temporale diverso dall'emissione del giudizio.

Emergenza di segnali di cui all'art. 3, c. 4 del CCII nel corso dello svolgimento delle verifiche sulla regolare tenuta della contabilità sociale

In concomitanza con le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale, pianificate e svolte in base alle previsioni contenute nel Principio SA Italia 250B, il revisore legale, sulla base delle informazioni messe a disposizione dalla società, potrà riscontrare l'esistenza dei segnali di cui all'art. 3, c. 4 del CCII; in dettaglio:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di esposizioni debitorie nei confronti di creditori pubblici qualificati, in dettaglio:
 - per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
 - 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
 - 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
 - per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;

- per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente o, in ogni caso, superiore all'importo di euro 20.000;
- per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

Valutazione in merito all'invio della segnalazione ex art. 25-octies CCII

Nel caso in cui, dall'attività di riscontro descritta nel precedente paragrafo, siano emersi segnali di cui all'art. 3, c. 4, CCII, il revisore legale effettuerà discussioni con gli amministratori al fine di acquisire elementi probativi in merito:

- a) all'avvenuta risoluzione o al superamento, in senso positivo, di detti segnali;
- b) all'esistenza di specifici fatti e circostanze che facciano ritenere non dovuta la segnalazione ex art. 25-octies CCII, pur in presenza di detti indicatori.

Come già indicato al precedente paragrafo 4, tra gli elementi probativi idonei ad escludere la necessità della segnalazione dovranno ritenersi ricompresi unicamente, in linea di principio, quelli di concreta attualità e messi tempestivamente a disposizione del revisore. Viceversa, non si ritiene vadano considerate le iniziative che gli amministratori abbiano in corso o intendano intraprendere per far fronte a situazioni di crisi o insolvenza al momento in cui sia riscontrata la sussistenza di uno o più segnali di cui all'art. 3 comma 4 CCII. Gli amministratori saranno infatti chiamati a riferire in ordine a tali iniziative nella risposta che dovrà essere inviata nel termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione ex art. 25-octies CCII.

Valutazioni in caso di indisponibilità delle informazioni necessarie per l'individuazione dei segnali di cui all'art. 3, c. 4 del CCII

Nel caso in cui la società non sia in grado di fornire al revisore legale le informazioni necessarie per l'individuazione dei segnali previsti all'art. 3, comma 4 del CCII, il revisore legale effettuerà le conseguenti valutazioni ed informerà l'organo di controllo nell'ottica del reciproco scambio di informazioni.

Come già indicato, le procedure e attività descritte nel presente paragrafo 5 potranno essere utilmente svolte dal revisore legale, sempre ai fini della richiamata segnalazione, anche nel caso in cui l'esigenza della segnalazione ex art. 25-octies CCII emerga all'esito di interlocuzioni con il collegio sindacale oppure sulla scorta di elementi sopravvenuti nel corso delle attività di verifica svolte nell'ambito della revisione legale.

6. LA DECLINAZIONE DELLA TEMPESTIVITÀ DELLA SEGNALAZIONE ANCHE IN FUNZIONE DELL'ATTENUAZIONE ED ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

Come già ricordato al precedente paragrafo 2.3., il secondo comma dell'art. 25-*octies* CCII dispone che la segnalazione è da ritenersi comunque tempestiva qualora intervenga nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle situazioni di crisi o insolvenza da parte del revisore.

Anche a questo riguardo deve essere ribadito che la conoscenza dello stato di crisi o di insolvenza ai fini dell'obbligo di segnalazione da parte del revisore deve in ogni caso intervenire nell'ambito delle specifiche funzioni a quest'ultimo attribuite dall'attuale *framework* normativo di riferimento e, stando agli esempi riportati nella Relazione di accompagnamento al Correttivo-*ter*, comunque nell'ambito del "*compimento delle verifiche necessarie*" o "*dell'acquisizione della documentazione utile*" allo svolgimento dell'attività di revisione legale. Va da sé, naturalmente, che tali riferimenti possono assumere rilevanza concreta solo se inquadrati nell'alveo delle specifiche attività che svolge il revisore legale (cfr., *supra*, par. 3.2).

Ai fini della declinazione della diligente conoscenza dello stato di crisi o di insolvenza, sempre nell'ottica della valutazione della tempestività della segnalazione da parte del revisore legale, assume altresì rilevanza quanto previsto dall'art. 10 D.Lgs. 39/2010, secondo il quale "*Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa*".

Per essere indipendente, dunque, il revisore legale non può in alcun modo essere coinvolto nei processi gestionali (e nella vigilanza su tali processi, come invece il Collegio Sindacale) che necessariamente conoscerà dopo il loro verificarsi.

In altre parole, il revisore legale si trova a compiere le proprie verifiche e ad acquisire la documentazione utile a questo fine solo successivamente al momento in cui gli atti gestori sono stati adottati. Tale differimento temporale è connaturato al ruolo del revisore legale che, non essendo un organo sociale (di gestione o di controllo) e non partecipando alle scelte aziendali, può acquisire informazioni rilevanti solo quando ne viene successivamente a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie verifiche volte alla revisione legale del bilancio, sulla base dei principi di revisione applicabili.

7. LA “VIGILANZA SULL’ANDAMENTO DELLE TRATTATIVE” NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DI REVISIONE

Come anticipato, l’art. 25-*octies* CCII, al secondo comma prevede che, oltre alla “*tempestiva segnalazione*”, anche “*la vigilanza sull’andamento delle trattative*” sia un elemento oggetto di valutazione “*ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità*”.

Tale elemento è evidentemente ricollegato al dovere di vigilanza previsto dall’ultimo periodo del primo comma dell’articolo in parola, ove è prescritto che “[i]n pendenza di trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’art. 2403 del codice civile”.

Ad una lettura sistematica delle due disposizioni, effettuata alla luce della necessaria considerazione del parametro delle “rispettive funzioni” fissato dal legislatore, ne consegue che si tratta di un dovere posto in capo all’organo di controllo e non anche in capo al revisore legale.

In effetti, esula dalle funzioni del revisore legale quella di vigilare sulle trattative, posto che si tratterebbe, in tutta evidenza, di un’ingerenza nelle scelte gestionali dell’organo amministrativo che sono estranee al ruolo del revisore legale.

Come già indicato, il revisore legale è infatti tenuto, dallo stringente *framework* normativo di riferimento in materia di indipendenza⁷, a mantenere un’assoluta indipendenza dall’organo amministrativo, evitando ogni coinvolgimento nella gestione delle trattative. La sua condotta dovrà essere ispirata a obiettività, monitorando esclusivamente che le azioni compiute dall’organo amministrativo siano correttamente riflesse nel bilancio di esercizio.

Anche a fronte delle segnalazioni dell’organo di controllo e del revisore legale, l’organo amministrativo conduce le trattative con le parti interessate sulla base delle prospettive di risanamento dell’impresa. L’organo amministrativo resta il principale responsabile delle negoziazioni, della redazione del piano di risanamento, dell’individuazione delle strategie di intervento, del mantenimento dei rapporti e delle comunicazioni con i creditori, o di ogni altra soluzione per superare lo stato di crisi o l’insolvenza.

Al riguardo, si ritiene che spetti all’organo amministrativo un compito informativo nei confronti del revisore legale sullo stato delle trattative, affinché questi possa valutarne gli effetti con riferimento all’attività sul bilancio che è tenuto a revisionare e in particolare ai fini dell’emissione della relativa relazione.

⁷ Cfr., in particolare, gli artt. 9, 9-*bis*, 10, 10-*bis* e 17 D.lgs. 39/2010; Codice Italiano di Etica e Indipendenza, adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023; artt. 4, 5 e 6 Reg. UE 537/2014.

8. FORMA E MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE DEL REVISORE LEGALE DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES CCII

L'art. 25-octies, primo comma, secondo periodo, CCII precisa anzitutto che la segnalazione deve essere motivata.

Nella segnalazione saranno quindi indicate le ragioni che hanno determinato il revisore legale a ritenere sussistente, nelle circostanze, una situazione di crisi o di insolvenza.

In concreto, l'articolazione delle motivazioni dipenderà dai casi in cui per il revisore è sorta l'esigenza della segnalazione.

Qualora l'esigenza di segnalazione emerga in contesti diversi da quello dell'emissione della relazione di revisione, il revisore legale motiverà la propria segnalazione sulla base degli elementi in concreto rinvenuti all'esito delle attività svolte in tali contesti. Nei casi in cui detta esigenza emerga, invece, nel contesto dell'emissione della relazione di revisione, la trasmissione di tale relazione all'organo amministrativo potrà avvenire con la precisazione che detta trasmissione è effettuata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-octies CCII e indicherà le motivazioni poste a base della segnalazione ove non già direttamente rinvenibili nella relazione di revisione.

L'art. 25-octies, primo comma, secondo periodo, dispone poi che la segnalazione debba essere effettuata per iscritto e trasmessa con modalità che ne garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione.

È raccomandabile quindi l'invio con mezzo idoneo ad assicurarne la certezza della data di trasmissione (ad es. a mezzo PEC).

All'atto della segnalazione, occorrerà fissare un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo dovrà riferire in ordine alle iniziative intraprese.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, preme evidenziare che, sebbene la norma preveda che gli amministratori debbano riferire rispetto alle iniziative intraprese (per far fronte allo stato di crisi o di insolvenza), non può rientrare nei compiti del revisore legale, in considerazione del ruolo di quest'ultimo, la valutazione dell'adeguatezza delle azioni pianificate dagli amministratori in risposta allo stato di crisi o di insolvenza oggetto di segnalazione; merita altresì ricordare che il revisore legale non è dotato di alcuno strumento per intervenire nel caso gli amministratori non pongano in essere le iniziative programmate. Il revisore legale potrà, sulla scorta dei principi di revisione applicabili, effettuare le proprie considerazioni in merito a tali iniziative ai soli fini delle proprie valutazioni relative all'espressione del giudizio professionale sul bilancio, in occasione delle procedure svolte a tal fine.

Per detta ragione appare opportuno che la segnalazione effettuata dal revisore legale sia inviata per conoscenza all'organo di controllo e che altresì contenga, pure nella prospettiva dello scambio di informazioni con detto organo, l'invito rivolto all'organo amministrativo di riferire anche all'organo di controllo in ordine alle iniziative intraprese, di modo che quest'ultimo possa effettuare ogni valutazione in merito, alla luce delle prerogative e dei poteri, anche di attivazione, ad esso attribuiti dal quadro normativo di riferimento.

Posto che la norma stessa prevede che il revisore legale e l'organo di controllo segnalino sulla base di quanto fossero venuti a conoscenza *"nell'esercizio delle rispettive funzioni"*, pare coerente con la previsione normativa che ciascun soggetto, pur nel contesto del reciproco scambio di informazioni, effettui la propria segnalazione, nel caso anche contestuale, al fine tra l'altro di preservare lo svolgimento in capo a ciascun soggetto delle rispettive funzioni.

Ad ogni buon conto, qualora il revisore legale, nell'ambito dello scambio di informazioni con l'organo di controllo ai sensi dell'art. 2409-septies cod. civ. (e per le società quotate, dell'art. 150, comma 3 TUIF) sia messo a conoscenza dell'invio della segnalazione da parte di tale organo, appare raccomandabile che il revisore legale, preve le opportune verifiche e analisi, provveda anch'esso alla formalizzazione delle proprie valutazioni al fine di un tempestivo invio di una propria segnalazione all'organo amministrativo.

9. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON IL COLLEGIO SINDACALE

In considerazione delle rispettive responsabilità loro attribuite dall'art. 25-octies CCII, è da ritenersi che le informazioni rilevanti ai fini delle segnalazioni all'organo amministrativo rientrino tra quelle che l'organo di controllo e il revisore legale sono tenuti a scambiarsi tempestivamente per l'espletamento dei rispettivi compiti secondo quanto previsto dall'art. 2409-septies C.C. (e per le società quotate, dall'art. 150, comma 3 TUIF).

In tale contesto, è opportuno che negli incontri tra Collegio Sindacale e revisore legale ambo i soggetti si scambino le informazioni dagli stessi acquisite nell'espletamento delle rispettive funzioni che risultino rilevanti ai fini di quanto previsto dall'art. 25-octies, comma 1, cod. civ.. Come diffusamente richiamato nel Position Paper Assirevi *"Audit Quality e Audit Committee - La rilevanza del reciproco scambio informativo tra Audit Committee e revisore"* del 16 luglio 2021: *"la differente natura delle funzioni svolte dal revisore e dall'Audit Committee fa sì che le informazioni a disposizione di ciascuno di essi siano diverse. Audit committee e revisore dovrebbero pertanto scambiarsi flussi informativi reciproci per assolvere ai rispettivi doveri e responsabilità. La rilevanza di questo scambio di flussi informativi tra Audit Committee e revisore [...] è stata enfatizzata da vari Regulator, sottolineando la necessità che lo stesso abbia caratteristiche di reciprocità, oltre che di trasparenza, qualità di contenuti e frequenza. In particolare, sotto il profilo della reciprocità, è stato più volte auspicato un flusso comunicativo sistematicamente e costantemente biunivoco"*⁸.

Alla luce dei compiti di vigilanza attribuiti all'organo di controllo dalla normativa di riferimento (art. 2403, cod. civ. e art. 149, comma 1, TUIF) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul sistema di controllo interno, le informazioni che il revisore legale potrà richiedere all'organo di controllo includeranno quelle riguardanti le verifiche condotte da quest'ultimo in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile che, secondo

⁸ Disponibile sul sito internet www.assirevi.com/documenti/.

quanto previsto dall'art. 2086 cod. civ., le società sono tenute a istituire al fine della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Il revisore legale richiederà inoltre se dall'attività di vigilanza sulla gestione della società e dall'intervento alle adunanze del Consiglio di amministrazione (art. 2405, comma 1, cod. civ.) l'organo di controllo abbia acquisito informazioni rilevanti ai fini delle segnalazioni. Come descritto nel sopra richiamato Position Paper Assirevi, l'*Audit Committee*, così come il Collegio Sindacale delle società non quotate, nello svolgimento delle funzioni ad esso riconosciute dalla legge, acquisisce infatti abitualmente informazioni in merito alle attività di gestione poste in essere dagli amministratori, siano esse già attuate, in corso di esecuzione oppure in fase di analisi e decisione. Ciò rientra appieno nella vigilanza che tale organo è tenuto a svolgere sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, che si sostanzia nella verifica della correttezza del procedimento decisionale degli amministratori e nel controllo che le decisioni siano assunte sulla base di opportune informazioni e di appropriati piani economici, patrimoniali e finanziari.

Le informazioni possono essere in effetti acquisite dall'organo di controllo tramite la partecipazione alle sedute consiliari, ma anche attraverso atti di ispezione e controllo e, ove ritenuto necessario, per esempio in presenza di rischi per la continuità aziendale, mediante richieste di notizie agli amministratori. Le informazioni trasmesse potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo, operazioni poste in essere (quali, ad esempio, operazioni straordinarie, cambiamenti nella strategia di *business*, riorganizzazioni aziendali) che potrebbero generare squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario e/o incidere sulla sostenibilità dei debiti e sulle prospettive di continuità aziendale.

Inoltre, alla luce degli specifici dettami del CCII, tra i flussi informativi dall'organo di controllo verso il revisore legale assumono rilevanza le notifiche riguardo alla revoca o alla riduzione di affidamenti bancari ai sensi dell'art. 25-*decies* CCII o al mancato pagamento da parte della società di debiti nei confronti di creditori pubblici qualificati a seguito dei quali la società abbia ricevuto le segnalazioni previste dall'art. 25-*novies*, CCII, tenuto conto che le norme del CCII prevedono che tali segnalazioni siano notificate al Collegio Sindacale, ma non al revisore legale.

Parimenti, tra i flussi informativi dal revisore legale verso l'organo di controllo rientrano le informazioni che possano risultare rilevanti rispetto a quanto richiesto dall'art. 25-*octies*, comma 1, CCII, con specifico riferimento alle valutazioni del revisore in merito al presupposto della continuità aziendale, nonché con riferimento agli elementi informativi acquisiti dal revisore legale in esito alle specifiche procedure svolte in concomitanza alle verifiche periodiche condotte secondo il Principio SA Italia 250B, di cui al precedente paragrafo 5 del presente documento.

Gli scambi delle informazioni a disposizione di ciascuno dei due soggetti potranno avvenire nell'ambito degli incontri organizzati periodicamente tra organo di controllo e revisore legale; tuttavia, nelle circostanze in cui uno dei due soggetti venga a conoscenza di informazioni che lo inducano a valutare la sussistenza delle condizioni per l'effettuazione di una segnalazione, è da ritenersi opportuno che tale soggetto

divenga parte attiva per informare tempestivamente l'altro soggetto, affinché entrambi possano effettuare gli approfondimenti ritenuti necessari nelle circostanze. È altresì opportuno che detti soggetti si informino reciprocamente circa gli esiti di tali approfondimenti e che, in caso di segnalazione all'organo amministrativo, si diano tempestivamente notizia di detta segnalazione e dei relativi riscontri.

Dicembre 2024

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."